



MINISTERO
DELLA DIFESA



ESERCITO

10° REPARTO INFRASTRUTTURE -NAPOLI

Seminario tecnico

**LA SICUREZZA IN CANTIERE E' OGGI UN REQUISITO
FONDAMENTALE PER IL PERSONALE DELL'IMPRESA. CASI
PARTICOLARI E ATTUALI**

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
ROMA 16 OTTOBRE 2017

Bonifica da ordigni bellici NORMATIVA DI RIFERIMENTO GLI ULTIMI CAMBIAMENTI

RELATORE:

Funzionario Tecnico Specialista - **Ing. Marco TUFI**
Capo Sezione Studi e Coordinamento Tecnico
dell' 8°Reparto Infrastrutture



SOMMARIO



Premessa rischio ordigni bellici

La pericolosità degli ordigni bellici

Valutazione del rischio

Normativa di settore

Procedura istruttoria

Procedure operative

Conclusione della bonifica bellica

Albo delle imprese BCM



PREMESSA SUL RISCHIO DOVUTO AGLI ORDIGNI BELlici



Durante le due guerre mondiali, che hanno interessato l'Italia nel secolo scorso, si può stimare che sul nostro territorio nazionale siano state sganciate



378.900 tonnellate di bombe

A seguito delle campagne di risanamento del territorio, effettuate nel dopoguerra dalle sezioni di rastrellamento bombe e proiettili, costituite presso i Comandi Militari Territoriali, rinvenimenti pari al 60%

OGGI si stimano



15.000 ton

Ordigni INESPLOSI



PREMESSA SUL RISCHIO DOVUTO AGLI ORDIGNI BELLICI



LEGGE 1 ottobre 2012 , n. 177 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

(GU n. 244 del 18-10-2012)

Entrata in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del decreto ministeriale 11 maggio 2015 n.82, con riferimento a quanto contenuto nell'art.1, comma 3 della Legge 177/2012, prorogato poi al **26 giugno 2016** con il decreto 30.12.15 n.210, decreto milleproroghe, art.4 comma6.

Il Legislatore ha sottolineato che la Bonifica da ordigni bellici (BOB), all'interno di un cantiere interessato da attività di scavo, non è più solo una problematica legata alla pubblica incolumità, ma anche alla **Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**.

Il legislatore impone inoltre **l'obbligo di valutare il rischio** connesso al possibile ritrovamento di ordigni bellici inesplosi



PREMESSA SUL RISCHIO DOVUTO AGLI ORDIGNI BELLICI



D.lgs. 81/2008

- **Art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08 – Oggetto della valutazione dei Rischi**
La valutazione di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), *e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'[articolo 89, comma 1, lettera a\)](#), del presente decreto*, interessati da attività di scavo
- **Art. 91 comma 2-bis del D.Lgs. 81/08 – Obblighi del Coordinatore della Progettazione**
Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, *la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa*



PREMESSA SUL RISCHIO DOVUTO AGLI ORDIGNI BELLICI



D.lgs. 81/2008

■ Modifica dell'art. 104 del D.Lgs. 81/08 – Modalità attuative di particolari obblighi

4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa.

L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e successivamente, a scadenze biennali.

■ Modifica del comma 1 dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 – Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'[allegato XI](#), ***con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo...***



PREMESSA SUL RISCHIO DOVUTO AGLI ORDIGNI BELLICI



D.lgs. 81/2008

- **Modifica del punto 1 dell'allegato XI del D.Lgs. 81/08 –Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori**
Lavori che espongono i lavoratori al **rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso** rinvenuto durante le attività di scavo
- **Modifica del punto 2.2.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 –Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili**

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti.....facendo in particolare attenzione ai seguenti

.... Omissis ...

b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;



ESERCITO



La lezione è conclusa

Buon proseguimento del corso



ESERCITO



DOMANDE?